

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FORMA, ASSIRELLI, MURMURA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1976

Norme interpretative ed integrative della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla disciplina della pubblicità relativa ai beni immobili ed ai beni mobili di cui all'articolo 2683 del codice civile

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 19 maggio 1975, n. 151, assume nel nostro ordinamento giuridico un'importanza fondamentale, non soltanto per lo spirito sociale, di cui reca l'impronta, ma anche per la sua ampiezza, poichè essa investe, in maggiore o minore misura, tutti i Libri del codice civile, ed apporta profonde e radicali riforme agli istituti.

Nel dare pratica attuazione alla legge, studiosi del diritto ed operatori giuridici dei vari settori hanno dedicato notevole impegno all'esame ed all'interpretazione delle nuove norme.

Sono scaturite molte valide conclusioni, ma sono altresì emerse talune imperfezioni e carenze che ne ostacolano l'applicazione e che potrebbero, al limite, pregiudicare, in taluni settori, il conseguimento dei suoi stessi obiettivi.

Si tratta peraltro di imperfezioni e carenze che non riguardano lo spirito e gli obiettivi della legge, ma soltanto le sue applicazioni tecniche.

Un perfezionamento in tal senso si impone soprattutto in materia di pubblicità immobiliare onde consentire la massima semplicità ed efficacia dello strumento, volto a rendere noti ai terzi i riflessi giuridici nel campo immobiliare dando efficacia ai negozi che comportano mutamenti nei loro confronti.

Per consentire l'attuazione della riforma senza dubbi ed incertezze e perchè si evitino duplicazioni di formalità si ritiene indispensabile ed urgente la presentazione del presente disegno di legge, integrativo della nuova normativa sulla pubblicità immobiliare e di talune disposizioni ad essa connesse.

La revisione si estende, ovviamente, anche alla pubblicità dei beni mobili elencati nel-

l'articolo 2683 del codice civile, la cui regolamentazione è contenuta quasi sempre nelle medesime norme od in norme analoghe.

L'articolo 1 del disegno di legge che si propone prevede la soppressione delle annotazioni a margine degli atti di matrimonio delle convenzioni matrimoniali, delle loro modifiche, delle sentenze di omologazione di tali modifiche e degli altri atti relativi al regime patrimoniale tra i coniugi, prescritte dall'ultimo comma dell'articolo 162, dal terzo comma dell'articolo 163 e dal quinto comma dell'articolo 193 del codice civile, nonchè dall'ultimo periodo della disposizione transitoria di cui all'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Tale pubblicità, invero, è risultata fonte di molte perplessità ed incertezze, sia per la sua incompleta regolamentazione, sia per la sua inutilità, costituendo essa un doppione di quella già prescritta sui registri delle conservatorie dei registri immobiliari per i beni immobili e sugli altri pubblici registri, a cui fa riferimento l'articolo 2683 del codice civile, per i beni mobili cosiddetti registrati, cioè per le navi, i galleggianti, gli aeromobili e gli autoveicoli.

L'incompletezza della regolamentazione deriva dall'aver la nuova legge prescritto la suddetta pubblicità a margine degli atti di matrimonio, facendola assurgere ad elemento essenziale per l'opponibilità delle convenzioni matrimoniali nei confronti dei terzi, senza predisporre contemporaneamente la normativa necessaria per dare al nuovo istituto giuridico una regolare attuazione.

Si sarebbe dovuto quantomeno prevedere, oltre all'esecuzione delle annotazioni suddette:

a) la decorrenza dei loro effetti, non essendo concepibile che la tutela degli interessi delle parti nei confronti dei terzi rimanga sospesa sino alla materiale esecuzione degli annotamenti;

b) l'istituzione di un registro generale d'ordine, analogo a quello prescritto per le conservatorie dei registri immobiliari dall'articolo 2678 del codice civile, che faccia fede per le parti e per i terzi della data di presen-

tazione degli atti e stabilisca la decorrenza da tale data degli effetti della pubblicità;

c) la libera consultazione degli atti di matrimonio da parte dei terzi;

d) il rilascio, a richiesta dei terzi, delle copie integrali degli atti di matrimonio, senza necessità di autorizzazione della procura della Repubblica;

e) l'annotazione a margine degli atti di matrimonio delle sentenze dichiarative della nullità delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali;

f) l'annotazione a margine degli atti di matrimonio delle domande giudiziali dirette ad impugnare la validità delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali (come — del resto — previsto, per le domande dirette ad impugnare la validità delle trascrizioni eseguite presso le conservatorie dei registri immobiliari, dal n. 6 dell'articolo 2652 del codice civile).

Allo stato attuale il nuovo istituto risulta inapplicabile e tale inapplicabilità non potrà, in caso di controversie tra le parti ed i terzi, non essere rilevata dal giudice.

D'altra parte sembra ai proponenti che la pubblicità presso gli uffici di stato civile costituisca un doppione di quella già prescritta presso le conservatorie dei registri immobiliari o presso i pubblici uffici preposti alla pubblicità per i beni mobili elencati nell'articolo 2683 del codice civile.

Nè pare necessario conservare l'obbligo di annotazione delle convenzioni matrimoniali quando non esistano, nei patrimoni dei coniugi, beni immobili o beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri.

In tali casi non vi è esigenza alcuna di rendere note ai terzi le convenzioni matrimoniali, poichè ai terzi esse non interessano, valendo, nei loro confronti, per i beni di natura diversa, il principio che il possesso vale titolo (art. 1153 del codice civile).

Che tale principio non sia stato scalfito dalla legge sulla riforma del diritto di famiglia è confermato dall'ultimo comma dell'articolo 184 del codice civile (nuovo testo), il quale in caso di vendita di beni mobili diversi da quelli elencati nell'articolo 2683,

soggetti al regime di comunione, fa salvi i diritti dei terzi. È solo posto a carico del coniuge che abbia venduto senza il consenso dell'altro l'obbligo di ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto, o, qualora ciò non sia possibile, di pagare il controvalore del bene.

Neppure si può sostenere che tale pubblicità possa servire, a seguito dell'istituzione del regime della comunione legale, per le universalità di beni mobili, le quali derogano (art. 1156 del codice civile) al principio che il possesso vale titolo. Si tratta invero di caso non frequente, nel quale lo stesso venditore ha interesse ad esibire la prova della sua esclusiva proprietà.

Il mantenimento delle norme che si propone di abolire (parte degli articoli 162-163 e 193) è fonte di dubbio — in dottrina — circa il persistere o meno della sostanziale efficacia della pubblicità voluta dall'articolo 2647 del codice civile. Il che è assurdo, anche perchè la nuova normativa avrebbe declassato la pubblicità di cui all'articolo 2647 del codice civile per creare una nuova struttura pubblicitaria presso gli uffici di stato civile dei comuni, con relative complicazioni e conseguenti notevoli spese e pericoli che essa comporta.

Appunto per ovviare con chiarezza ad ogni dubbio in materia l'articolo 6 aggiunge al nuovo testo dell'articolo 2647 del codice civile un apposito comma, il quale espressamente riafferma che le trascrizioni eseguite ai sensi dell'articolo stesso hanno piena efficacia nei confronti dei terzi.

L'articolo 2 del disegno di legge abolisce la formalità di annotazione delle modifiche prescritte dalle convenzioni matrimoniali.

Invero l'annotazione non sembra costituire, per le modifiche delle convenzioni matrimoniali, la forma di pubblicità più idonea, perchè le modifiche rappresentano sostanzialmente nuove convenzioni e come tali pare logico assoggettarle allo stesso tipo di pubblicità.

Inoltre l'annotazione a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali è insufficiente, in quanto non copre tutte le ipotesi nelle quali è necessario far constare

il mutamento del regime patrimoniale: essa infatti ignora gli acquisti successivi alla trascrizione della precedente convenzione matrimoniale, che al nuovo regime vengono assoggettati.

La sostituzione della formalità di annotazione come quella di trascrizione — prevista dalle modifiche apportate con l'articolo 7 del presente disegno di legge — appare quindi opportuna per conseguire una pubblicità completa e più organica.

L'articolo 3 ha natura di interpretazione autentica.

Esso viene infatti a chiarire, con l'aggiunta di due commi all'articolo 177 del codice civile, i dubbi che sono sorti sulle modalità di trascrizione degli acquisti separati di beni immobili da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, ai sensi della lettera a) dello stesso articolo.

Con l'articolo 4 del disegno di legge viene suddiviso in due parti il secondo comma dell'articolo 179 del codice civile, allo scopo di assoggettare gli autoveicoli ad una regolamentazione diversa da quella prevista per i beni immobili e per gli altri beni mobili di cui all'articolo 2683 del codice civile.

Mentre per questi ultimi vengono mantenuti l'obbligo dell'intervento in atto dell'altro coniuge, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) ed f) del primo comma dello stesso articolo 179, e l'onere della trascrizione della esclusione dalla comunione nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e) ed f); per gli autoveicoli, invece opera *ex lege* il trattamento riservato ai beni personali senza necessità — quindi — dell'intervento in atto dell'altro coniuge e senza l'onere della trascrizione dell'esclusione dalla comunione.

È una semplificazione necessaria per la semplicità di commercio degli autoveicoli che non intacca — d'altra parte — i motivi d'ordine pubblico che stanno alla base delle norme sulla pubblicità degli autoveicoli.

A queste considerazioni si deve aggiungere che, come noto, la circolazione di un autoveicolo comporta gravi responsabilità per i proprietari nei confronti dei terzi.

In base alle attuali disposizioni, nel caso di acquisto separato di un autoveicolo da parte di una persona sposata, esso viene ad appartenere, in regime di comunione legale, anche all'altro coniuge, coinvolgendolo quindi nei suddetti rischi e responsabilità.

Ciò può accadere, ovviamente, anche all'insaputa dell'altro coniuge e addirittura contro la sua stessa volontà, non avendo questi alcun mezzo legale per sottrarsi ad una situazione, che potrebbe anche rilevarsi, in molti casi, particolarmente pericolosa.

La proposta modifica si appalesa quindi opportuna anche per salvaguardare l'altro coniuge da responsabilità poste a suo carico senza il suo espresso consenso.

L'articolo 5 si occupa della pubblicità dell'impresa familiare, istituita con l'articolo 230-bis del codice civile, allorchè di essa facciano parte beni immobili o beni mobili di cui all'articolo 2683.

Tale pubblicità ha lo scopo di assicurare al partecipe, nel caso di divisione ereditaria o di trasferimento di un'azienda comprendente beni di tale natura, l'esercizio nei confronti dei terzi del diritto di prelazione previsto dal comma quinto dello stesso articolo 230-bis.

Una regolamentazione in materia, attualmente, si può desumere soltanto dal richiamo all'articolo 732 del codice civile, che tratta del retratto successorio.

Il retratto successorio, come è noto, allorchè abbia per oggetto beni soggetti a pubblicità, presuppone, per il suo esercizio, l'avvenuta trascrizione del titolo di acquisto del coerede, in mancanza della quale sono fatti salvi, in base all'articolo 534, i diritti acquistati dal terzo in buona fede, che abbia regolarmente trascritto il suo titolo.

Ma attualmente il partecipe può conseguire un titolo trascrivibile (atto o sentenza) soltanto in relazione ai beni acquistati con gli utili alla cui produzione ha contribuito, ma non può conseguirlo per i beni che facevano parte dell'azienda prima dell'inizio della sua collaborazione.

Risulta quindi evidente l'esigenza, per una completa tutela del diritto di prelazione del partecipe nei confronti dei terzi, di un titolo

di riconoscimento del suo *status* anche in relazione ai beni che facevano parte dell'azienda prima del suo ingresso, da trascriversi, allorchè trattasi di beni immobili o di beni mobili di cui all'articolo 2683, presso i competenti uffici.

Tale esigenza vuole per l'appunto soddisfare l'articolo 5 del disegno di legge, subordinando peraltro il riconoscimento della qualità di partecipe, agli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione, per evidenti motivi di equità, ad una collaborazione almeno biennale.

L'articolo 6 del disegno di legge sostituisce il vigente testo dell'articolo 2647 del codice civile con un testo che vuole eliminare altresì alcuni dubbi sorti in sede di applicazione.

In particolare vengono previste:

1) la trascrizione della comunione convenzionale, che nel vigente testo non è esplicitamente prevista, forse ritenendosi che essa sia inclusa nella previsione di cui al n. 3 dell'articolo 2643, la quale peraltro riguarda soltanto l'ipotesi della comunione ordinaria, regolata dagli articoli 1100 e seguenti del codice civile;

2) la trascrizione delle modifiche delle convenzioni matrimoniali, nonchè delle relative sentenze di omologazione, in sostituzione della formalità di annotazione, abrogata con l'articolo 2 del presente disegno di legge per i motivi già illustrati;

3) la trascrizione della destinazione degli acquisti all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi a norma dell'articolo 178, che nel vigente testo non è stata presa in considerazione, ma per la quale non si può negare l'esigenza di una segnalazione ai terzi;

4) la trascrizione dell'esclusione dalla comunione dei beni personali di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 179. Nel testo vigente si parla soltanto di trascrizione degli atti di acquisto di tali beni, la quale rientra invece nella previsione di cui al numero 1 dell'articolo 2643.

Il nuovo testo dell'articolo 2647 chiarisce altresì le modalità di esecuzione delle formalità.

Viene anzitutto eliminata l'espressione « a carico del », mutuata dal linguaggio dei registri catastali e probabilmente da intendersi nel significato di « prendere in carico sulla partita del »; poichè solo così la trascrizione « a carico del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione » può avere un senso logico.

In luogo dell'espressione « a carico del » viene adottato il termine « contro », in base al quale (ed al suo opposto « a favore di ») sono ordinati i registri delle conservatorie: ed in conseguenza vengono più esattamente indicate le persone contro le quali le trascrizioni debbono eseguirsi nelle diverse ipotesi.

Con l'ultimo comma del nuovo testo viene infine riaffermata, anche in relazione a quanto già posto in rilievo in sede di illustrazione dell'articolo 1 del presente disegno di legge, la natura dichiarativa delle trascrizioni contemplate dall'articolo 2647.

Con l'articolo 7 del disegno di legge, in conseguenza della soppressione, proposta con l'articolo 1, della pubblicità delle convenzioni matrimoniali, delle loro modifiche e delle relative sentenze di omologazione a margine degli atti di matrimonio, viene modificato il testo dell'articolo 34-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, mediante la costituzione dell'obbligo — da parte dell'ufficiale rogante — di richiedere le trascrizioni di cui agli articoli 2647 e 2685 del codice civile.

Nel caso di convenzione matrimoniale stipulata prima del matrimonio, il termine di trenta giorni per provvedere alla trascrizione viene fatto decorrere dalla data in cui perviene al notaio notizia del matrimonio.

Al riguardo è da osservarsi che sono gli stessi coniugi od almeno uno di essi ad avere interesse a dargli comunicazione dell'avve-

nuto matrimonio, affinché egli possa tempestivamente trascrivere la convenzione.

L'articolo 8 del disegno di legge ha lo scopo di interpretare autenticamente la disposizione transitoria relativa alle famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, eliminando così ogni possibile discordanza di interpretazione.

L'interpretazione autentica contiene altresì talune precisazioni, per supplire a carenze del testo precedente.

E fatto obbligo al coniuge, il quale scelga unilateralmente il regime della separazione dei beni, di notificare l'atto all'altro coniuge, poichè altrimenti questi non potrebbe, in conseguenza della soppressione della sua pubblicità a margine dell'atto di matrimonio, venirne tempestivamente a legale conoscenza.

Il secondo comma dell'attuale testo dell'articolo 228, relativo alla convenzione, con la quale i coniugi possono scegliere il regime della comunione anche per i beni acquistati in precedenza, viene a sua volta sostituito con i commi terzo e quarto del nuovo testo, nei quali vengono introdotti due chiarimenti:

a) il primo sull'esclusione da tale comunione dei beni di cui agli articoli 178 e 179 del codice civile;

b) il secondo sulla decorrenza degli effetti della comunione dalla data della suddetta convenzione anche per i beni indicati nel primo comma.

Il quinto comma, infine, detta disposizioni sulla trascrizione degli atti e delle convenzioni previste dall'articolo 228, allorchè riguardino beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683 del codice civile, completando in tal modo il quadro della nuova disciplina della pubblicità.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 162, il terzo comma dell'articolo 163 ed il quinto comma dell'articolo 193 del codice civile e l'ultimo periodo dell'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sono soppressi.

Le annotazioni a margine degli atti di matrimonio, eseguite ai sensi delle suddette disposizioni sino alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano come non avvenute.

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 163 del codice civile è abrogato.

Art. 3.

All'articolo 177 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli atti relativi agli acquisti, di cui alla lettera *a*) del presente articolo, aventi per oggetto beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683, compiuti separatamente da uno dei coniugi, si trascrivono a suo favore soltanto, ma la trascrizione ha effetto anche a favore dell'altro coniuge.

Il coniuge acquirente può chiedere, nel contesto dell'atto, che la trascrizione venga eseguita, a solo titolo di notizia, anche a favore dell'altro coniuge ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 179 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« L'acquisto di beni immobili o di beni mobili indicati ai numeri 1) e 2) dell'arti-

colo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere *c)*, *d)* ed *f)* del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto, nel quale sia intervenuto anche l'altro coniuge.

I beni mobili, indicati al numero 3) dell'articolo 2683, acquistati separatamente da uno dei coniugi durante il matrimonio, sono considerati beni personali del medesimo e la loro esclusione dalla comunione opera senza l'intervento dell'altro coniuge nell'atto di acquisto e non è soggetta a trascrizione ».

Art. 5.

Il quinto comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile è sostituito dai seguenti:

« In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda, i partecipi di cui al primo comma, la cui collaborazione dura da almeno un biennio, hanno diritto di prelazione sull'azienda.

Se dell'azienda fanno parte beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683, la qualità di partecipe deve risultare da atto pubblico o da sentenza e non può essere opposta ai terzi se l'atto o la sentenza non risulti trascritta.

Gli effetti della trascrizione della sentenza retroagiscono alla data di trascrizione della relativa domanda giudiziale.

Nel caso di trasferimento dell'azienda, il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della proposta di alienazione.

In mancanza della notificazione il partecipe ha diritto di esercitare il riscatto entro un anno dalla data di trasferimento della azienda e, se dell'azienda fanno parte beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683, entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento.

Si applica, in ogni altro caso, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732 ».

Art. 6.

L'articolo 2647 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2647. - (*Regimi patrimoniali tra i coniugi*). — Si debbono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili:

a) le convenzioni matrimoniali di costituzione del fondo patrimoniale, quelle di separazione dei beni e, per quanto modificano la composizione della comunione legale, quelle di costituzione della comunione convenzionale;

b) le modifiche delle convenzioni matrimoniali e, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163, le relative sentenze di omologazione;

c) il vincolo del fondo patrimoniale relativamente ai beni immobili che entrano a farne parte successivamente alla stipulazione della relativa convenzione;

d) l'esclusione dalla comunione tra i coniugi dei beni immobili che vengono acquistati successivamente alla stipulazione della relativa convenzione od alla dichiarazione di scelta del regime di separazione nell'atto di celebrazione del matrimonio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 162;

e) la destinazione degli acquisti all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi a norma dell'articolo 178;

f) l'esclusione dalla comunione tra i coniugi dei beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179;

g) gli atti ed i provvedimenti di scioglimento della comunione tra i coniugi.

Se lo scioglimento della comunione si verifica per il decesso di uno dei coniugi, la sua trascrizione si esegue in base al certificato di morte.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale si esegue contro il coniuge od i coniugi proprietari dei beni immobili che costituiscono il fondo.

La trascrizione della convenzione matrimoniale di comunione dei beni, che costi-

tuisce un precedente regime di separazione dei beni, si esegue contro il coniuge o contro i singoli coniugi per i beni immobili che vengono rispettivamente conferiti alla comunione.

Negli altri casi le trascrizioni si eseguono contro entrambi i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte.

Tutte le trascrizioni, eseguite ai sensi di questo articolo, hanno verso i terzi gli effetti stabiliti dal presente capo ».

Art. 7.

L'articolo 34-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 34-*bis*. — Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data in cui gli perviene notizia del matrimonio o dalla data della convenzione matrimoniale o della sua modifica, ovvero, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, dalla data della sentenza di omologazione, chiedere che la convenzione matrimoniale o la sua modifica, se ha per oggetto beni immobili o beni mobili indicati ai numeri 1) e 2) dell'articolo 2683, venga trascritta ai sensi dell'articolo 2647 o dell'articolo 2685 ».

Art. 8.

L'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è sostituito dal seguente:

« Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima, salvi i diritti dei terzi e salve le esclusioni di cui agli articoli 178 e 179 del codice civile, a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi od en-

trambi i coniugi non manifestino per atto pubblico volontà contraria.

Nel caso di atto unilaterale, questo deve essere notificato all'altro coniuge entro i successivi sessanta giorni e, comunque, entro il predetto termine di due anni.

Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi e salve le esclusioni di cui agli articoli 178 e 179 del codice civile.

Gli effetti della comunione decorrono dalla data di tale convenzione anche per i beni indicati nel primo comma.

Gli atti, di cui al presente articolo, se hanno per oggetto beni immobili o beni mobili indicati ai numeri 1) e 2) dell'articolo 2683 del codice civile, debbono essere trascritti ai sensi degli articoli 2647 e 2685.

Gli atti stessi, compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti, sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà ».